

TARI

La **TARI** è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti);

La disciplina del tributo è contenuta nell'art.1 comma 639 della Legge 147/2013 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nonché nel Regolamento IUC adottato dal Consiglio Comunale in data 22 giugno 2015 con delibera n. 68.

Presupposto dell'imposta

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Superficie imponibile

Per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU – TARES) o, nel caso di nuova iscrizione, la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte nei gruppi catastali A, B e C, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Modalità di calcolo della TARI

Le tariffe, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 2 luglio 2015 sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al regolamento.

Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

All'importo del Tributo sia per le utenze domestiche che per le non domestiche occorre inoltre aggiungere il 5% relativo al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Calcolo utenze domestiche:

si moltiplica la superficie (i mq.) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Esempio: n. 4 persone che risiedono in una abitazione di 150 mq.

Parte Fissa: tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno:
tariffa fissa = € 1,84/mq x 150 mq x giorni/365= euro 276

Parte Variabile: tariffa variabile moltiplicata per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno:
tariffa variabile = € 171,53/nucleo familiare 4 componenti x giorni/365 = €.171,53

Tributo Provinciale 5% : euro 276+171,53= euro 447,53 x 5%=euro 22,38

TARI 2015 : euro (276+171,53+22,38) = euro 469,91

Calcolo utenze non domestiche:

si moltiplica la superficie per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

Esempio: negozio (categoria 2.13) di 120 mq.:

Parte Fissa: tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno
tariffa fissa = € 2,77/mq x 120 mq x giorni/365= euro 332,40

Parte Variabile: tariffa fissa unitaria a mq. moltiplicata per i mq. di superficie e per i giorni di effettivo utilizzo rapportati all'anno:
tariffa variabile = € 1,26/mq x 120 mq x giorni/365= euro 151,20

Tributo Provinciale 5% : euro 332,40+151,20= euro 483,60 x 5%=euro 24,18

TARI 2015 : euro (332,40+151,20+24,18) = euro 507,78

Termini e modalità di versamento

L'imposta da versare è divisa in 4 rate con scadenza 31 luglio, 16 settembre, 16 novembre/ 2015 e 16 gennaio 2016; In alternativa si potrà versare in unica soluzione entro il 16/09/2015.

Il Comune provvederà ad inviare al contribuente la lettera informativa descrittiva della propria posizione tributaria con allegati gli F24 già compilati per il versamento che dovrà essere effettuato esclusivamente in tale forma.